

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6333 del 27/11/2017
Oggetto	Adozione all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società SILIKONEUROPE Srl per lo stabilimento sito in Comune di Loiano, via Savena n° 13
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6562 del 27/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società SILIKONEUROPE Srl per lo stabilimento sito in Comune di Loiano, via Savena n° 13**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società SILIKONEUROPE Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Loiano, via Savena n° 13 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società SILIKONEUROPE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società SILIKONEUROPE Srl, c.f 04174090375 e p.iva 00823761200, avente sede legale e stabilimento in Comune di Loiano, via Savena n° 13, ha presentato in data 17/03/2017<sup>8</sup> al Suap dell'Unione dei Comuni Savena-Idice una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di stampaggio in silicone liquido.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente<sup>9</sup>. Tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto è inoltre richiamata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal SUAP Associato dell'unione Montana Valli Savena-Idice Prot n° 2013/0003258 del 21/05/2013.

In data 04/04/2017 è pervenuto il parere di HERA Spa<sup>10</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 04/09/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Loiano al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura<sup>11</sup>.

In data 21/08/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE<sup>12</sup>. In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01 ridotto del 15% in quanto l'azienda è certificata ISO 14001).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<sup>6</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/6443 del 23/03/2017 **pratica SINADOC n°10308 del 2017**

<sup>9</sup> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 207506 del 17/07/2006 aggiornato con successivo PG n° 81943 del 31/05/2013

<sup>10</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/7339 del 04/04/2017

<sup>11</sup> Parere del comune di Loiano agli atti di ARPAE con PGBO/2017/20471 del 04/09/2017

<sup>12</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/19460 del 21/08/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche potenzialmente contaminate in pubblica fognatura come individuati dal parere tecnico del comune di Loiano e dal parere di HERA Spa riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni <sup>13</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>13</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**SILIKONEUROPE Srl - Comune di Loiano – via Savena n° 13**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampaggio in silicone liquido svolta dalla società SILIKONEUROPE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Loiano, via Savena n° 13, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SILIKONEUROPE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E7**

**PROVENIENZA: LINEA COMPOSTAGGIO**

Portata massima .....	4600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

**EMISSIONE E32**

**PROVENIENZA: IMPIANTO DI FIAMMATURA COMPARTO AUDI**

Portata massima .....	300 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Monossido di Carbonio.....	200 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	------------------------

Non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

**EMISSIONE E43**

**PROVENIENZA: IMPIANTI DI TRATTAMENTO AL PLASMA**

Portata massima .....	2400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: VASCHE DI LAVAGGIO ED ELETTROEROSIONI

Portata massima .....	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	6 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: adsorbitore

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO (POTENZ. 32 KW)

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE IMPIANTI ADIBITI A LAVORAZIONI MECCANICHE IN OFFICINA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE 1 E 2 PER RISCALDAMENTO

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAM. REP. LSR1

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE RISCALDAM. CONTROLLO QUALITA'

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAMENTO REP. LSR3

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAMENTO REP. LSR4

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI E4 – E5 – E6 – E12 – E15/1 – E15/2 – E16/1 – E16/2 – E17/1 – E17/2

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONI E18 – E19 – E20 - E24 – E26 – E27 - E28

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONI da E34 a E41

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: FORNI RETICOLAZIONE FINALE REPARTO LSR4

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: FORNI RETICOLAZIONE FINALE CAMERA BIANCA

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testa unico sulla

sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E43 ed E44 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E43 ed E44 e comunque entro il 30/11/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la



stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'A.R.P.A, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. La società SILIKONEUROPE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E7, E43 ed E44. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SILIKONEUROPE Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**SILIKONEUROPE Srl - Comune di Loiano – via Savena n° 13**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico S1 di acque reflue domestiche - sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ed acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate (“acque di scarico S2”) provenienti dall’insediamento produttivo posto in Comune di Loiano, via Savena n° 13 e recapitanti in pubblica fognatura.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Lo scarico di acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle aree esterne non soggette a contaminazione sono convogliate nel reticolo idrografico di superficie e non è soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

#### **Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal comune di Loiano e da HERA Spa, ente gestore del Servizio idrico integrato, con propri pareri che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



# COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

**Pratica: SUAP 134/2017 (SC 206/2017)**

**Prot. 2017/0006472**

Loiano, 29 agosto 2017

SUAP  
UNIONE DEI COMUNI  
SAVENA - IDICE  
VIALE RISORGIMENTO 1  
40065 PIANORO

**OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica ambientale - matrice scarichi reflui - matrice emissione in atmosfera, per immobile in Via Savena 13 a Loiano, nostro prot. n. 2186 del 23/03/2017.**

In merito alla richiesta di cui all'oggetto nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE D'AREA**  
**Arch. Eva Gamberini**



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 3 aprile 2017  
Prot. gen. 34997

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-03-2017 Num. prot.: 0031110  
PA&S numero 55/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Silikoneurope Srl"- Stampaggio in silicone liquido  
nell'insediamento sito in Via Savena, 13 - Comune di Loiano (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2017/0003732 del  
22/03/2017 – Pratica SUAP n° 134/2017*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico di acque reflue*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dal Signor Santi Angelo in qualità di legale rappresentante della Ditta "**SILIKONEUROPE SRL**" con sede legale e stabilimento esercente l'attività di stampaggio ad iniezione in silicone liquido per i settori: automotive, biomedicale, illuminotecnico, farmaceutico, alimentare, elettronico, con impiego di n°110 addetti, in VIA SAVENA n.13 - Comune di Loiano (BO);  
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;  
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Loiano - SUAP con Prot. 2013/0003258 del 21/05/2013 - Pratica SUAP n°357/2012;  
verificato dalla documentazione agli atti che il ciclo produttivo (stampaggio gomma siliconica) e le attività ad esso connesse (officina stampi, magazzino, ecc.) non generano acque di scarico;  
verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento origina acque reflue domestiche, immesse in pubblica fognatura nel punto identificato "S1", e acque meteoriche di dilavamento piazzola deposito rifiuti, immesse in pubblica fognatura nel punto identificato "S2";  
verificato dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle aree esterne non soggette a contaminazione sono raccolte nella "ex vasca acque di raffreddamento" con rilascio dello scarico di troppo pieno in dispersione nel suolo;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate ("acque di scarico");
- le acque meteoriche non contaminate dovranno essere convogliate nel reticolo idrografico di superficie;
- le acque meteoriche di dilavamento di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**